



Geol. Antonio Colombi  
Area Difesa del Suolo  
Regione Lazio

Il quadro di riferimento normativo e i campi di  
applicazione del Geologo Professionista

# I TRE POTERI DELLO STATO

Esistono tre poteri dello stato le cui funzioni permettono di gestire la complessa macchina organizzativa di una nazione nelle relazioni fra istituzioni, cittadini e amministrazioni. I tre poteri sono: **LEGISLATIVO**, **ESECUTIVO** e **GIUDIZIARIO**.

**POTERE LEGISLATIVO:** Il potere legislativo è il potere di approvare le leggi di uno Stato. In Italia, il potere legislativo spetta al Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione. Anche il Governo può emanare un atto avente forza di legge (*chiamato decreto-legge*). Inoltre il Parlamento può delegare il Governo (*tramite una legge chiamata appunto Legge delega*). Il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare, al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di carattere popolare, effettuata tramite la raccolta di almeno 50mila firme, e al Governo, le cui proposte di legge devono però essere controfirmate dal Presidente della Repubblica.

Sempre nell'ambito del potere legislativo vi sono alcuni casi in cui esso spetta al popolo sovrano: attraverso l'istituto del referendum abrogativo e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali. Tutte le leggi devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica il quale può rinviare al Parlamento una legge se ritiene che questa sia in contrasto con la Costituzione.



**POTERE ESECUTIVO:** Il **potere esecutivo**, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "consiglio dei ministri", è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è la facoltà di fare le leggi.

La separazione tra i tre poteri è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione.

Al potere esecutivo sono assegnati molti compiti fra i quali:

- far rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari, condurre la politica estera dello stato,
- dirigere le forze militari,
- dirigere i servizi pubblici e l'Amministrazione.

**POTERE GIUDIZIARIO:** Il **potere giudiziario** è il potere di far applicare le leggi ed è compito della Magistratura. Il potere giudiziario è anche il potere di giudicare e punire chi non rispetta le leggi

# DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI NORMATIVI

Gli strumenti normativi sono “le fonti del diritto”, vale a dire tutti gli atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche. Essi consistono negli atti normativi posti in essere dagli organi e dagli enti a cui l’ordinamento conferisce il relativo potere.

**LEGGE COSTITUZIONALE:** E’ la legge fondamentale dello Stato. La sua revisione, anche di parti parziali, è di competenza del Parlamento; è sottoposta ad un peculiare iter legislativo con referendum popolare finale.

**LEGGI ORDINARIE (L.):** subordinate a quella appena citata, sono sempre di competenza del Parlamento, però sottoposte all’iter legislativo ordinario.

**DECRETI LEGGE (D.L.):** Stesso valore delle leggi ordinarie. La competenza appartiene al Governo. Sono adottati per fare fronte a situazioni imprevedibili e d’urgenza, sotto la responsabilità del Governo stesso. Perdono la loro efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro 60gg dalla loro emanazione.

**DECRETI LEGISLATIVI (D.Lgs.):** Sono emanati sulla base di una legge delega del Parlamento e sono delle fonti stabili (si ricorre a tale forma di normazione in materie particolari). Il Governo deve però puntualmente rispettare la delega ricevuta, pena la sanzione davanti alla Corte Costituzionale. La delega deve definire l’oggetto, prevedere un termine entro cui può essere esercitata e fornire i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi.



**DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA (D.P.R.):** sono i regolamenti delle leggi e dei decreti che sono presi dal Governo nella sua collegialità.

**DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO (D.P.C.M.):** sono i regolamenti delle leggi e dei decreti, propri del Presidente del Consiglio.

**DECRETO MINISTERIALE (D.M.):** sono i regolamenti delle leggi e dei decreti propri di singoli ministri o di più ministri congiuntamente.

**DECRETO LUOGOTENENZIALE (D.Lgt.):** è il modo in cui fu esercitato il potere legislativo (quindi primario - Leggi) nel periodo compreso tra il 25/06/44 e il 9/05/46. Vittorio Emanuele III, nell'abdicare in favore del figlio Umberto II, lo nominò luogotenente del regno, titolare del potere legislativo ma senza il titolo di Re.



**TESTO UNICO:** è un atto finalizzato a raccogliere e riformulare norme contenute in diversi provvedimenti, succedutisi nel tempo, caratterizzati dal fatto di disciplinare la stessa materia.

**REGOLAMENTO COMUNITARIO:** è quello dei competenti organi dell'Unione Europea, equiparabile, quanto a valore, alla nostra legge ordinaria. Anzi, ove una legge si ponesse in conflitto con questo tipo di atto, tanto il giudice, quanto le P.A., sono tenuti a non applicare la prima, in favore del secondo.

**DIRETTIVA COMUNITARIA:** Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, cioè impongono un'obbligazione di risultato. Possono essere direttamente invocate dal cittadino d'avanti al giudice ordinario nazionale che disapplicherà la norma nazionale in contrasto con la Direttiva comunitaria.

**REGOLAMENTO:** Atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi, e direttamente applicabile negli Stati membri (*art. 249 Trattato CE*). La diretta applicabilità sta a significare che il regolamento acquista efficacia nello Stato membro senza che sia necessario un atto di recezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti.

**DECISIONI:** Atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari designati. Richiede la precisa individuazione dei propri destinatari.



**LEGGE REGIONALE (L.R.):** sono di competenza del Consiglio Regionale e sottoposte all'iter legislativo regionale ordinario (sono analoghe alle Leggi Ordinarie dello Stato).

**DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE (D.G.R.):** sono i regolamenti delle leggi di cui sopra che sono presi dalla Giunta Regionale nella sua collegialità (sono analoghe ai DPR dello Stato).

**CIRCOLARI REGIONALI (Circ.):** sono note esplicative anche di carattere tecnico emesse da ciascun Assessorato (*Ministero per lo Stato*) in riferimento alle Leggi o alle Delibere di Giunta.

## I VINCOLI DI CARATTERE AMBIENTALE

La legislazione nel settore della Vincolistica Ambientale ha le sue radici nei primi anni 30 dello scorso secolo ed è regolata da norme tutte a carattere nazionale, dalle quali le Regioni, recependole in ottemperanza del D.P.R. 616/77, hanno predisposto solo gli applicativi tecnici.

Molti sono i Vincoli di carattere ambientale esistenti sul territorio nazionale ed ogni intervento, sia esso pubblico o privato, deve rispettare le norme di riferimento ed ottenere l'autorizzazione o Nulla-Osta al fine di poter operare in conformità con quanto stabilito e prescritto dall'Autorità di controllo.

*In ogni caso anche quando viene rilasciata l'autorizzazione per l'intervento, l'area rimane gravata sempre del vincolo; per ogni successivo intervento nella medesima area dovrà essere richiesta un'altra autorizzazione.*



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LAZIO

### VINCOLO AMBIENTALE

*Vincolo esistente per tutte le aree che hanno spiccate caratteristiche e peculiarità ambientali o territoriali*  
(D.leg 490/99; L. 1497/39; L. 431/85)

### VINCOLO ARCHEOLOGICO

*Vincolo diretto e assoluto esistente per tutte le opere ricadenti in aree con accertate emergenze storiche e archeologiche*  
(L. 1089/39)

### VINCOLO PER LE AREE DI SALVAGUARDIA

*Vincolo esistente per tutte le aree in cui siano presenti captazione e/o sorgenti per uso potabile*  
(D.P.R. 236/99; D.L. 152/99; D.L. 258/00; DGR 5817/99)

### VINCOLO IDRAULICO

*Vincolo esistente per tutte le aree limitrofe a corsi d'acqua (entro 10 metri dalle sponde) in cui si devono eseguire interventi*  
(T.U. 523/1904 e succ.; L.R. 53/98 n. 53 Organiz. Reg. difesa del suolo appl. L. 183/1989)

### VINCOLO IDROGEOLOGICO

*Vincolo esistente per le aree di qualsiasi natura e destinazione che possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdita di stabilità o turbare il regime delle acque*  
R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26)

### VINCOLO SISMICO

*Vincolo esistente per tutte le opere di urbanizzazione ed edilizie ricadenti in aree dichiarate sismiche*  
(DPR 380/01 art. 89; DGR Lazio 766/03)



## VINCOLO DIRETTO O INDIRETTO

La differenza non è irrilevante:

il **VINCOLO DIRETTO**: incide sul bene avente valore storico o artistico e non oltrepassa i confini esterni dell'opera tutelata, esplicando, quindi, un maggiore effetto limitativo dei poteri di disposizione, godimento e manutenzione del bene. Il vincolo diretto si applica su beni archeologici e storici.

il **VINCOLO INDIRETTO**: riguarda gli immobili compresi nella fascia di rispetto, ha una minore forza di penetrazione giuridica nella sfera della proprietà privata, atteso che tale tipologia di vincolo si esplica attraverso l'esercizio della facoltà, da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela del bene, di emettere prescrizioni idonee a salvaguardare l'integrità delle cose immobili soggette alla disciplina della legge in esame.

Il vincolo indiretto si applica sui beni ambientali.



## IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

In tutti i Comuni della Repubblica Italiana le opere o i movimenti terra, sia pubblici che privati, da eseguire in aree vincolate dal punto di vista idrogeologico devono ricevere l'**Autorizzazione (Nulla Osta)**, dalle Autorità Competenti che sono la Regione, le Province ed i Comuni.

Le aree sotto Vincolo Idrogeologico sono state istituite negli anni trenta e la legislazione si basa su due Leggi a carattere nazionale (**Regio Decreto**) e da Leggi, Delibere di Giunta o Regolamenti a carattere regionale.

Per il Lazio la normativa è strutturata nel seguente modo:

## IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le Regioni italiane solo negli anni novanta, dopo le leggi di delega agli Enti locali, si sono adeguate emanando Leggi e Deliberazioni in materia di Vincolo Idrogeologico.

La Regione Lazio dovendo riordinare la normativa in materia di vincolo idrogeologico decise che fosse opportuno assicurare che le procedure per il rilascio dei Nulla Osta, fossero basate su una documentazione tecnica e **geologica**, attuate con modalità omogenee sull'intero territorio regionale e diversificate secondo le tipologie di intervento, sulla base dell'entità delle opere, del loro impatto e sulle caratteristiche idrogeologiche e forestali.

Per il Lazio la normativa è strutturata nel seguente modo:

D.G.R. Lazio 6215 del 30/07/1996

*per*

D.G.R. Lazio 3888 del 29/07/1998

*l'esercizio*

*Adozione delle determinazioni  
relative alle autorizzazioni  
l'art. 7 del RD 3267/23*

*Delega delle funzioni agli Enti  
Locali e direttive per  
delle funzioni....*

**D.G.R. n. 3888 del 29 Luglio 1998**  
*Delega delle funzioni agli Enti Locali e direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo....*

Con la **D.G.R. 3888/98** la Regione Lazio delega agli Enti locali alcune funzioni sulla difesa del suolo e in particolare le autorizzazioni per il Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.

Con questa DGR si stabiliscono, fra le opere inserite nelle Tabelle A, B e C, quelle che potranno essere autorizzate dalla Provincia e quali dal Comune.

**D.G.R. n. 6215 del 30 Luglio 1996**  
*Adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell'art. 7 del RD 3267/23 ed art. 20/21 del RD 1126/26*

TABELLA A:

- 1) Insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici, residenziali, sportivi.
- 2) Opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
- 3/4/5) Aeroporti, Porti e moli, Ferrovie di qualsiasi ordine e grado.
- 6) Apertura strade di qualsiasi ordine e grado di carattere permanente.
- 7/8) Gallerie e Ponti di qualsiasi ordine e grado.
- 9) Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse di dimensioni superiori ai 30 m<sup>2</sup> anche soggette a sanatoria edilizia.
- 10) Muri di sostegno superiori a cm 100 di altezza (*fuori terra*).
- 11) Cave e torbiere e campi per la ricerca di minerali o gas o di ricerca geotermica.
- 12) Piste da sci ed impianti di risalita
- 13) Bacini idrici artificiali, sistemi di derivazione ed utilizzo acque, realizzazione di zone umide.
- 14) Bonifiche, prosciugamenti, o tombamenti di zone umide.
- 15) Acquedotti e reti fognarie, serbatoi anche interrati per gas o acqua, gasdotti, oleodotti a servizio di centri abitati, case e insediamenti industriali e relative infrastrutture.
- 16) Infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000v.
- 17) Parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra.
- 18) Spianamento di dune costiere, di paleodune, di calanchi, scoronamento di versanti.
- 19) Briglie, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo di corsi di acqua, sistemazione dell'alveo di corsi d'acqua.
- 20) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio
- 21) Creazione o eliminazione di terrazzamenti di terreni.
- 22) Allargamenti o rettifiche del tracciato stradale di qualunque ordine e grado di carattere permanente.
- 23) Tralicci.
- 24) Discariche.
- 25) Escavazione di pozzi per acqua.
- 26) Recupero e bonifica di cave abbandonate o di aree compromesse.
- 27) Modellamento, impermeabilizzazione o copertura degli argini

Per gli interventi elencati nella **TABELLA A** è obbligatorio presentare la seguente documentazione in n. 5 copie:

- a) planimetrie su carta tecnica regionale a scala 1:10.000 con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- b) planimetrie catastali con indicazione dei fogli e delle particelle interessate;
- c) elaborato progettuale dell'opera, sezioni e profilo del terreno "ante e post operam" a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata;
- d) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
- e) **relazione geologica**, redatta da geologo iscritto all'albo professionale;
- f) scheda notizie (*per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal Geologo*).



## LA LEGISLAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La legislazione nel settore della Pianificazione Territoriale è regolata in Italia da una norma a carattere nazionale (*D.P.R.380/01*) e da Leggi e Delibere di carattere Regionale; infatti con la normativa di delega dallo Stato alle Regioni la materia di pianificazione urbanistica e territoriale è delegata alle singole Regioni.

La *Legge 64/74 (ora completamente inserita nel DPR 380/01 “Testo Unico per l’edilizia”)* stabiliva le norme e le regole per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La *L.R. Lazio 75/72* riguarda i criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali.

La *D.G.R. Lazio 2649/99* disciplina le linee guida e la documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale in estensione all’applicabilità della legge 64/74 per tutti i comuni della Regione Lazio sia sismici che non sismici.

Il Testo Unico sull’Edilizia (*D.P.R.380/01*) ha riunito in una unica normativa le regole per la pianificazione del territorio.

Legge n. 64 del 02/02/1974

L. R. Lazio n. 72 del 12/06/1975

D.G.R. Lazio n. 2649 del 19/05/1999

D.P.R. 380/01

*Norme di carattere legislativo*

*Documentazioni del Piano*

*Indagine geologica e vegetazionale*

*Testo Unico per l’edilizia*



Piano Regolatore Generale

PRG

*Strumento di previsione e pianificazione del territorio del comune in base al possibile sviluppo demografico e produttivo*

Variante

*Strumento previsionale in cui si prevede la Variante alle destinazioni d'uso già approvate*

Piano Particolareggiato

PP

*Strumento attuativo di pianificazione di un settore definito e limitato di un comune (p. e. centro storico)*

Piano di Recupero

*Strumento attuativo di pianificazione per il recupero di un centro abitato*

Piano di Zona

PdZ

*Strumento attuativo e particolareggiato di sviluppo di un'area con destinazione residenziale e/o commerciale*

Piano di Edilizia Economica Popolare

PEEP

*Strumento attuativo e particolareggiato di sviluppo di un'area con destinazione esclusivamente residenziale economica popolare*

Piani Regionali Urbanistici di Sviluppo Territoriale

PRUST

*Strumento attuativo di territori intercomunali in base al possibile sviluppo demografico e produttivo*

## ART. 89 - PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. **Tutti i comuni** nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui *all'art. 61 (Abitati da Consolidare)*, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi come **silenzio diniego**.



**LA LEGGE REGIONE LAZIO n. 72 del 12/06/75**  
***Criteria da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali.***

I Comuni del Lazio in sede di formazione degli strumenti urbanistici del proprio territorio debbono attenersi ai criteri specificati nelle norme seguenti.

Ogni strumento urbanistico di disciplina del territorio comunale va redatto secondo le indicazioni territoriali contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull'assetto del territorio.

La Regione fornirà ogni elemento informativo per l'inquadramento territoriale di cui al precedente comma.

- a) L'articolo che interessa il Geologo è *l'articolo 3 (Documentazione del Piano)*.

Cartografia geologica

Carta geologica regionale

Carta geologica di dettaglio

Tavola delle sezioni geologiche

Carta geomorfologica

Carta delle acclività

Carta idrogeologica

Carta della microzonazione sismica \*

*\* obbligatoria solo per i comuni classificati sismici e ad elevato rischio sismico in caso di opere strategiche ai fini della protezione civile*

Carte delle isopache e/o isobate

*(Facoltativa)*

Carta geotecnica e/o geofisica di dettaglio e relative sezioni

*(Facoltativa)*

Carta della sismicità \*

*(Facoltativa)*

*\* solo per i comuni classificati sismici e ad elevato rischio sismico*

Cartografia vegetazionale

Carta dell'uso del suolo

Carta della classificazione agronomica dei terreni

Carta fisionomica della vegetazione

Vincoli territoriali

Cartografia di sintesi

Carta della pericolosità e vulnerabilità del territorio

**Carta dei rischi**

**Carta della idoneità territoriale**

# LA D.G.R. LAZIO 2649/99

## IDONEITA' TERRITORIALE

Nel dettaglio le prescrizioni devono indicare:

**zone geologicamente non idonee;**

**zone non idonee** dal punto di vista vegetazionale;

**interventi** da rendere obbligatori per il risanamento di aree dissestate (*frane, aree soggette ad erosione accelerata*);

**interventi e mitigazioni** da rendere obbligatori in aree alluvionabili, soggette ad impaludamento e di compluvio;

**interventi e accorgimenti** per il risanamento e/o la ricostituzione del patrimonio boschivo dell'area;

accorgimenti e limitazioni in aree acclivi e tutte quelle indicazioni che le condizioni geologiche e vegetazionali richiedono necessarie.

La carta dell'idoneità territoriale, con evidenziate le classi di "idoneità" e le prescrizioni corrispondenti, sovrapposta allo strumento urbanistico; la scala da utilizzare è quella dello strumento urbanistico.

Se necessario, il passaggio dalla carta delle pericolosità e vulnerabilità a quella della idoneità territoriale può essere reso chiaro anche attraverso l'utilizzo di ulteriore cartografia anche a scala maggiore, che evidenzia e dettaglia aspetti particolari.

## CAVE E MINIERE: LA LEGISLAZIONE

La legislazione Mineraria in Italia è regolata da norme di carattere nazionale e da Leggi di carattere Regionale; infatti la normativa attuale delega la materia di attività estrattiva (Cave) alle singole Regioni, mentre attività mineraria in senso stretto è ancora di pertinenza statale.

Il **R.D. 1443/27** stabilisce quali siano i materiali che possano appartenere alla categoria Cave e Torbiere e quelli invece da inserire nell'attività mineraria, indicando la distinzione giuridica fra cava e miniera.

La Miniera rientra nel diritto pubblico e quindi è di pertinenza statale, mentre la cava rientra nel diritto privato e quindi spetta al suo proprietario lo sfruttamento.

La **L.R. Lazio 27/93** disciplina la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Lazio nel rispetto dei vincoli di tutela paesistica, naturalistica, idrogeologica ed archeologica.

Costituzione Italiana

R. D. n. 1443 del 29/07/1927

Legge n. 1360 del 07/11/1941

Codice Civile Artt. 820-826-987

Legge n. 47 del 28/02/1985

D.Lgs n. 213 del 04/08/1999

L.R.Lazio n. 17 del 06/12/2004  
*di cave e*

*Articoli 43 e 117*

*Norme di carattere legislativo*

*Classificazione Sostanze minerali*

*Frutti naturali, Sottosuolo e spazio  
sovrastante, Miniere, Cave e Torbiere*

*Trasformazioni Urbanistiche*

*Aggiornamento del RD 1443/27*

*Disciplina organica in materia*

*torbiere e modifiche alla legge regionale  
6 agosto 1999, n. 14*

# COSTITUZIONE ITALIANA

## Articoli 43 e 117

Articolo 43 - Frutti naturali e frutti civili

Articolo 117 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

## CODICE CIVILE

### Articoli 820, 826 e 987

Approvato con R.D. 16 Marzo 1942 n. 262

Articolo 820 - Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti **delle miniere, cave o torbiere.**

Articolo 826 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi su miniere, cave e torbiere.

Articolo 987 - Miniere, cave e torbiere

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati.



## DEFINIZIONI

**CAVA:** Ambiente antropico e artificiale dove possono essere estratti materiali non strategici per lo Stato come le pietre da costruzioni ed altri. La proprietà è privata.

**TORBIERA:** Gli ambienti naturali dove normalmente si accumula la torba prendono il nome di “torbiere”. La torba è un materiale di origine vegetale, in larga misura organico, che si forma in bacini idrici di varia natura ed estensione, oppure in ambienti molto umidi, per effetto di una incompleta trasformazione di residui vegetali morti in condizioni di saturazione idrica e conseguente anaerobiosi le quali non possono essere completamente decomposte perché la carenza di ossigeno.

**MINIERA:** Ambiente antropico e artificiale non dipendente dal luogo, tipologia e ubicazione in cui vengono estratti minerali metallici (*minerali di ferro, rame e così via*), ma non pietre da costruzione (*come marmi ed altre pietre*) a prescindere dal fatto che si tratti di miniere di superficie o sotterranee.

La **miniera di superficie** è un tipo di miniera usata per estrarre depositi di risorse minerali vicine o prossime alla superficie.

La **miniera in sotterranea** si riferisce ad una serie di tecniche usate per l'estrazione di minerali di valore o di altri materiali geologici dalla terra. In contrasto con l'altra tipologia principale, la miniera sotterranea richiede un'attrezzatura e/o delle maestranze per operare sotto la superficie terrestre. La proprietà è dello Stato.



**ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA:** complesso dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisico-merceologiche, in particolare, attraverso campionature superficiali, piccole trincee, rilievi geofisici, sondaggi geognostici e prove industriali su campioni di minerale;

**ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA:** attività di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato;

**ATTIVITÀ ESTRATTIVE:** il complesso delle attività precedenti;

**AMPLIAMENTO:** l'estensione dell'attività di coltivazione a profondità maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione autorizzato, che non implichi una soluzione di continuità giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuità topografica, dei lavori di escavazione;

**PIANO DI RICERCA:** il piano per l'individuazione di un giacimento su un'area che prevede, in particolare il complesso estrattivo, il tipo e la quantità di materiali estraibili, le discariche dei materiali di risulta, le eventuali strade di servizio, gli interventi di recupero ambientale;

**PIANO DI COLTIVAZIONE:** il piano di sfruttamento estrattivo di un'area

**PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE:** piano di ripristino dell'area secondo una pianificazione ed una programmazione dei lavori che riportino ad uno stato accettabile, gestibile e fruibile dal punto di vista ambientale l'area coltivata in precedenza.

## Il Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927

### TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI

Appartengono alla Prima Categoria (**MINIERE**) la ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze:  
*Minerali per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche impiegati direttamente;*  
*Grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose*  
*Fosfati, sali alcalini e magnesiaci, alluminite, miche, feldspati, caolino e bentonite, argille da porcellana, terre con refrattarietà > 1630°*  
*Pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche.*  
*Sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas*

Appartengono alla Seconda Categoria (**CAVE**) la coltivazione delle sostanze:  
*Torbe; Materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;*  
*Terre coloranti, Farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti*  
*Altri materiali industrialmente utilizzabili ma non compresi nella prima categoria.*

## TITOLO II - MINIERE

- Art. 4:** Le sostanze minerali non possono essere **ricercate** senza il permesso del Ministero per l'Economia Nazionale (poi Ministero per l'Industria e Commercio).
- Art. 6:** il permesso di ricerca non può accordarsi per una data superiore ai 3 anni. Può prorogarsi dopo constatazione delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.
- Art. 9:** indica i criteri di sospensione: *Lavori non iniziati entro i tre mesi dalla data del rilascio del permesso; lavori sospesi per oltre tre mesi; non osservazione prescrizioni impartite; quando non sia pagato il diritto allo Stato.*
- Art. 12:** Al Ricercatore **è vietato** di eseguire lavori di coltivazione e non può disporre dei minerali senza l'autorizzazione dello Stato.
- Art. 14:** le miniere possono essere coltivate solo da chi ha avuto la concessione.
- Art. 16:** Il Ricercatore è preferibile se ha l'idoneità tecnico-economiche stabilite; se il Ricercatore non ottiene la concessione ha diritto, da parte del Concessionario, ad un premio (*importanza scoperta*) ed ad una indennità (*opere utilizzabili*).
- Art. 18:** Il Decreto di Concessione comprende: *nome concessionario, durata concessione, natura e delimitazione area, indicazione del premio e dell'indennità, prescrizioni da parte dello Stato, eventuale partecipazione dello Stato ai profitti.*

## TITOLO II - MINIERE

**Art. 21:** La concessione della miniera è temporanea.

**Art. 24:** Il Concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle formanti oggetto della concessione.

**Art. 26:** Le miniere date in concessione devono restare in attività, tranne che lo Stato disponga la sospensione anche temporanea dei lavori.

**Art. 31:** Il Concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

**Art. 33:** La concessione cessa per: *Scadenza del termine*, *Rinuncia* o *Decadenza*.

Lo Stato si riserva il diritto di includere mediante una speciale procedura nella prima categoria anche materiali propri della seconda.



### TITOLO III - CAVE

**Art. 45:** Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera, lo Stato può fissare un tempo limite di inizio, oltre il quale può decidere di dare la concessione a terzi.

Al Proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzati e del materiale estratto disponibile.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e torbiere gli art. 29, 31 (*Il Concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della cava o torbiera*) e 32

## Legge Regione Lazio n. 17 del 06/12/2004

Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 .

La Regione Lazio ha disciplinato la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere nel rispetto dei vincoli di tutela paesistica, naturalistica, idrogeologica ed archeologica.

Inoltre disciplina la programmazione dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale in armonia con gli indirizzi socio-economici, ambientale e territoriali

Le finalità di questa Legge sono:

- a) **Privilegiare** l'ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili;
- b) **Favorire** il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la visibilità paesaggistica dell'attività estrattiva;
- c) **Incentivare** la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti.

## Legge Regione Lazio n. 17 del 06/12/2004

Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 .

Costituiscono **obiettivi prioritari** della presente legge:

- a) la tutela e la sicurezza del lavoro;
- b) lo sviluppo dell'occupazione, nel rispetto delle attività economiche preesistenti;
- c) la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese;
- d) la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.



I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nei seguenti gruppi:

- a) materiali da costruzione edile;*
- b) materiali destinati ad attività industriali;*
- c) materiali ornamentali*
- d) materiali rari (materiali con scarsa reperibilità in affioramento, alto valore merceologico e difficoltà di estrazione)*

*calcari ornamentali, da taglio e da calce;*  
*arenarie da taglio;*  
*gesso;*  
*lave per pietrisco;*  
*lave e materiali vulcanici ornamentali;*  
*farina fossile;*  
*travertini ed alabastri calcarei;*  
*pomici lapillo;*  
*sabbie silicee con contenuto in  $\text{SiO}_2 > 60\%$ .*



## PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

L'attività di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere è esercitata in conformità ai contenuti del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) nonché nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (*piani di assetto dei parchi*) ed urbanistica (piani regolatori e attuativi), e dei piani di bacino di cui alla L. 183/89.

Il P.R.A.E. contiene:

- a) la ricognizione delle attività estrattive in esercizio;
- b) l'individuazione e la delimitazione cartografica delle aree suscettibili di attività estrattive nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio.
- c) la definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive nell'ambito delle aree di cui alla lettera b);
- d) la valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree;